


Repertorio n. del

CONVENZIONE TRA Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa e Alessandra Beltrame per la realizzazione di una mostra dal titolo *IN FABULA* presso Palazzetto Tito Dorsoduro 2806 – Venezia.

Tra

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, avente sede legale in Venezia, Dorsoduro 2826, C.F. 00339370272, in persona del Direttore, dott. Michele Casarin, (di seguito denominata Istituzione BLM)

e

Alessandra Maria Beltrame carta di identità 

premessi che

Alessandra Beltrame è una artista che ha realizzato numerose mostre personali e collettive, in Italia e all'estero;

- BLM si occupa di organizzazione di mostre di livello nazionale e internazionale e di pubblicazioni di volumi di arte contemporanea;
- l'impegno e le attività dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa comprendono la progettazione e la realizzazione di mostre di artisti, viventi e non, di fama nazionale ed internazionale, l'organizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni e incontri con artisti e operatori culturali, scambi di residenze con altre Istituzioni, promozione di attività che coinvolgono i giovani artisti, e collaborazione con soggetti terzi nella realizzazione di tali attività;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra Alessandra Beltrame e Istituzione BLM per la realizzazione di una mostra dal titolo *IN FABULA* come definito dettagliatamente nell'allegato al presente contratto. La mostra si svolgerà dal 26/08/2020, con inaugurazione il sabato 29/08/2020. I giorni per l'allestimento saranno dal 26 al 28 Agosto 2020 con apertura dalle 8.30 alle 17.30 con orario continuato. La mostra si concluderà il 30 settembre con eventuale proroga fino all'11 ottobre. Per il disallestimento o nei giorni dall'1 ottobre al 3 ottobre o dal 12/10/2020 al 14/10/2020 con il medesimo orario, in caso di proroga.

Art. 3 - Impegni di Alessandra Beltrame

nel realizzare la mostra in oggetto dell'accordo, si fa carico dei seguenti impegni:

- realizzare il progetto artistico nel rispetto degli scopi previsti dalla mostra stessa;
- pianificare la logistica del trasporto delle opere, con ottimizzazione dei trasporti, tenendo conto della disponibilità del personale dell'Istituzione;
- progettare l'allestimento e realizzare lo stesso, con direzione delle attività della manodopera necessaria, tenendo conto degli orari di apertura dell'Istituzione;
- scrivere i testi descrittivi e interpretativi del materiale artistico;
- comunicare alla stampa locale e nazionale e diffondere via web l'informativa della mostra in accordo e condivisione con l'Istituzione Bevilacqua La Masa;

- sviluppare proposte grafiche per la mostra e i suoi materiali divulgativi, in accordo e condivisione con l'Istituzione Bevilacqua La Masa;
- realizzare la grafica e l'impaginazione del materiale divulgativo (banner, inviti, didascalie, catalogo), in particolare inviti digitali, banner esterno, pannello per l'ingresso della sede, cartelle stampa a disposizione dei giornalisti di testate locali, provinciali e regionali;
- stampare il materiale divulgativo;
- sostenere le spese di assicurazione da chiodo a chiodo per tutto il periodo della mostra compreso allestimento e disallestimento;
- sostenere le spese per l'adeguamento degli spazi e il loro ripristino a fine mostra;
- organizzare a proprie spese un rinfresco in occasione dell'inaugurazione;
- presidiare i locali della sede espositiva con almeno una persona in funzione di mediatore culturale;
- non effettuare alcuna attività commerciale nella sede messa a disposizione dalla Istituzione BLM;
- consentire all'Istituzione BLM durante l'intero periodo della mostra la più ampia libertà di accesso a tutti i locali, in particolare per tenere conferenze e altri eventi come, a solo titolo di esempio, *workshop*, conferenze, incontri, visite dedicate, e quant'altro deciso dall'Istituzione stessa o dal Comune;
- fornire gratuitamente a Istituzione BLM 50 (cinquanta) copie della pubblicazione realizzata in occasione della mostra, che l'Istituzione potrà anche mettere in vendita trattenendone il ricavato.

Art. 4 - Impegni di Istituzione BLM

Istituzione BLM si fa carico dei seguenti impegni:

- concedere l'uso degli spazi espositivi della sede di Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, per il periodo di apertura della mostra e per i giorni necessari al suo allestimento e disallestimento, secondo il consueto orario di apertura dalle 10 alle 17, da lunedì a venerdì.
In caso di orario prolungato o di apertura nei giorni festivi o nei fine settimana, le spese saranno a carico di Alessandra Beltrame.
- collaborare con Alessandra Beltrame alla comunicazione della mostra in oggetto dell'accordo;
- comunicare alla stampa locale e nazionale e diffondere via web l'informativa della mostra in accordo e condivisione con Alessandra Beltrame;
- fornire uno spazio per la realizzazione del rinfresco.

Art. 5 – Proprietà e diritti di utilizzazione

1. Relativamente alla produzione della mostra, l'artista si impegna a comunicare in anticipo eventuali diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale utilizzato per lo svolgimento dell'evento di cui all'oggetto;
2. In ogni caso in cui Alessandra Beltrame dovesse trattare l'acquisto di diritti di terzi, procurerà di ottenere le più ampie liberatorie da parte dei titolari di tali diritti (proprietà delle opere, diritti d'autore su immagini o filmati, eccetera).

Art. 6 - Articolo - Divieto di cessione dell'accordo – Subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto alle parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo;

Art. 7 - Durata del Convenzione

Il presente contratto ha durata e produce i suoi effetti dalla data della firma al 20/10/2020.

Art. 8 - Uso del logo della mostra di Alessandra Beltrame e del logo Istituzione BLM

Le parti si impegnano a utilizzare reciprocamente il logo della mostra di Alessandra Beltrame e il logo Istituzione BLM ai soli fini specificati nel presente contratto. Le parti si impegnano a utilizzare il logo nel rispetto della grafica, forma, colori, e rapporti di dimensione in uso presso

le stesse. Ogni utilizzo del logo e tutti i materiali prodotti, tra i quali testi e immagini, dovranno venire preventivamente concordati tra le parti.

Art. 9 - Autorizzazione al linking verso siti web delle parti

Per tutta la durata del presente contratto le parti si autorizzano reciprocamente a effettuare sul sito di propria titolarità il link al sito dell'altra parte. L'autorizzazione si riferisce al periodo di durata del contratto e potrà essere estesa d'intesa tra le parti.

Art. 10 - Sicurezza degli spazi

L'Istituzione BLM provvede alle necessarie autorizzazioni e comunicazioni di legge riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. È obbligo di Alessandra Beltrame adottare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previste nel DUVRI e negli altri documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i.

Art. 11 - Responsabilità civile e penale

Alessandra Beltrame è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno arrecato alla sede espositiva. L'allestimento della mostra deve essere realizzato tenendo conto della sicurezza del personale dell'istituzione BLM e dei visitatori. L'Istituzione non risponde per eventuali danni o infortuni a terzi dovuti all'allestimento o alle opere/Installazioni presenti in mostra.

Art. 12 - Requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione

Per la firma della convenzione Alessandra Beltrame dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di legalità;
- l'assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- di non trovarsi in condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, come previsto dal vigente ordinamento giuridico (art. 32-ter, art. 32-quater del Codice Penale).

L'Istituzione BLM si riserva inoltre di chiedere l'elenco dei fornitori e delle ditte che intervengono per la realizzazione della mostra, riservandosi la facoltà di controllare i requisiti generali che regolano l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di appalto o concessione con la Pubblica Amministrazione (Art. 80 del D.lgs 50/2016).

Art. 13 - Definizione delle controversie e foro competente

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. 81/2008 e del Codice Civile. Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecutività e scioglimento del presente contratto, sarà competente il giudice ordinario e il foro sarà quello di Venezia.

Art. 14 - Spese e oneri fiscali

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti al contratto, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico di Alessandra Beltrame le spese e gli oneri fiscali relativi alla registrazione della presente convenzione sono a carico di Alessandra Beltrame (16 euro, bollo).

Art. 15 - Protocollo di Legalità - Prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Il mancato rispetto del protocollo di Legalità, allegato al presente Capitolato, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento dell'incarico o di instaurazione del rapporto, i nuovi titolari di rapporti comunque denominati consegnano al Comune di Venezia - Istituzione BLM, copia sottoscritta del Codice di

comportamento interno del Comune di Venezia approvato con delibera di G.C. n. 314 del 10/10/2018, di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001". Costituisce motivo di risoluzione del vincolo contrattuale o decadenza del rapporto, la violazione degli obblighi derivati da Codice di Comportamento interno (art.2).

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della presente convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Con la sottoscrizione del presente contratto si acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet.

L'interessato può esercitare i diritti previsti al cap. II del regolamento consultabile nel sito dell'Istituzione:

<https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali>

Art. 18 - Recesso del committente

L'Istituzione BLM si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di Alessandra Beltrame, efficace dopo 15 giorni dalla data di ricezione.

Alessandra Beltrame si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal contratto mediante invio di apposita comunicazione scritta tramite pec.

In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

La convenzione, redatta in 3 esemplari, è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1983.

Con la sottoscrizione, ai sensi del d.lgs. 196/2003, si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti contrattuali e che l'interessato può esercitare i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.1326 del c.c.

Venezia 30/06/2020

Per l'Istituzione Fondazione BLM

Per Alessandra Beltrame

Il Direttore Dott. Michele Casarin

